

CONTRATTO

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO REGIONE SICILIANA PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO DEL FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) 2014-2020.

CIG: 7750069741

CUP: 74J18000700009

TRA

La Regione Siciliana (P.IVA 02711070827 Cod. Fiscale 80012000826), Dipartimento della Pesca Mediterranea con sede in Palermo, via degli Emiri, n. 45 (di seguito denominata Regione, Stazione Appaltante o Committente), in questo atto rappresentata da Rosolino Greco in qualità di Dirigente *ad interim* pro tempore del predetto Dipartimento;

E

Consedin S.p.A. (di seguito denominato Appaltatore) operatore economico di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, con sede legale in Roma, alla via XXI Aprile n. 12 - 00162, Codice fiscale 07950990585, in questo atto rappresentato da Guglielmo Maria Francesco de Gregorio, nato a [REDACTED] nella qualità di consigliere delegato e legale rappresentante, residente per la carica presso la sede legale della società, Impresa capofila e mandataria del Raggruppamento temporaneo d'impresa costituito con la società Nemesi S.r.l. con sede legale in Palermo, Via Aurelio Drago n.3, codice fiscale 06759420828 (mandante) giusto mandato irrevocabile conferito con atto autenticato nelle firme, dal dr. Alessandro Carducci Artensio, notaio in Palermo, con atto del 14 luglio 2020, rep. n° 2618 raccolta n. 2076 di seguito, per brevità, anche solo "RTI" o "Appaltatore".

PREMESSO

- che con D.D.G. n. 912/PESCA del 24/12/2018 il Dirigente del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea ha determinato l'indizione di procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata all'affidamento del servizio di Assistenza Tecnica a favore dell'Organismo Intermedio Regione Siciliana nell'ambito della gestione del Programma Operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014-2020 CIG: 7750069741;
- che, con D.D.G. del predetto Dipartimento n. 298/Pesca del 06/07/2020, preso atto delle risultanze finali della operazioni di verifica e valutazione condotte dalla Commissione Giudicatrice a ciò preposta in merito alle offerte pervenute, la stessa procedura è stata

aggiudicata definitivamente al RTI Consedin S.p.A. mandataria e Nemesi S.r.l. mandante;

- che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- che l'Appaltatore ha prestato la cauzione definitiva per un importo pari a Euro € 354.240,00 (eurotrecentocinquantaquattromiladuecentoquaranta/00);
- che tali documenti, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- che, come si evince dalla Relazione integrativa del RUP prot. n. 664 del 20/8/2019, l'operatore economico RTI Consedin S.p.a – Nemesi S.r.l., dalla documentazione acquisita risulta essere idoneo alla fornitura dei servizi richiesti ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, art. 60 – Gara a procedura aperta;
- VISTO il Patto di integrità sottoscritto dall'Operatore economico in data 20/08/2020 ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge 06/11/12 n. 190.
- che le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite si stipula e si conviene quanto segue.

ART. 1

FONTI

I rapporti tra le parti del presente contratto sono regolati, oltre che dalle clausole del presente atto:

- a) dal bando di gara, dal Capitolato tecnico e dal Disciplinare di gara adottati per la procedura di cui trattasi;
- b) dall'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- c) dall'offerta economica formulata dallo stesso Appaltatore in sede di gara;
- d) dalle disposizioni tutte, di provenienza europea, nazionale e regionale, richiamate nel Capitolato e Disciplinare suindicati, nonché da quelle altre eventuali disposizioni comunque applicabili alla fattispecie.

I contraenti dichiarano di conoscere i documenti su indicati alle lettere a), b) e c) che, conservati in atti presso gli uffici della Stazione Appaltante, vengono qui integralmente richiamati, anche se non materialmente allegati, ed ai quali si fa esplicito rinvio per quanto eventualmente non riportato nel presente contratto.

ART. 2

OGGETTO

La Regione affida all'Appaltatore, che accetta, la realizzazione dei servizi individuati nel Capitolato e nella correlata offerta presentata in sede di gara dall'Appaltatore, aventi ad oggetto servizi di Assistenza Tecnica a favore dell'Organismo Intermedio Regione Siciliana nell'ambito della gestione del Programma Operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014-2020 CIG: 7750069741.

L'Appaltatore si impegna quindi a fornire, nel periodo di validità del presente contratto, tutti i servizi e le prestazioni come sopra richiamati.

ART. 3

DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio avrà una durata decorrente dal 25/08/2020 e dovrà concludersi entro il 31/12/2023 (termine previsto per la rendicontazione delle spese).

Durante il periodo di validità del Contratto, l'Amministrazione potrà richiedere all'Aggiudicatario prestazioni aggiuntive a tariffe e condizioni determinate in sede di gara, entro il limite previsto dall'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e dalla normativa pro tempore vigente.

Ai sensi dell'art. 63 comma 5 del Codice la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all'appaltatore, alle stesse condizioni, il compimento di ulteriori e nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei servizi analoghi a quelli già affidati con il contratto principale, fino al 50% dell'importo posto a base d'asta.

I servizi analoghi dovranno essere eseguiti da un gruppo di lavoro con caratteristiche analoghe a quelle previste per il Servizio principale e avranno ad oggetto le seguenti attività:

1. rafforzamento delle varie attività ordinarie di assistenza tecnica del PO FEAMP;
2. estensione delle varie attività di assistenza tecnica del PO FEAMP a linee di intervento diverse ovvero a soggetti diversi da quelli attualmente previsti nel Capitolato;
3. supporto alle attività di chiusura del PO FEAMP.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice dei contratti. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

ART. 4

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, nonché dei canoni tecnici tutti applicabili alla

fattispecie, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto.

È in facoltà della Regione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto l'Impresa si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.

Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori - nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo - resta inteso che l'Appaltatore dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito la Regione, alla quale è affidato il compito di coordinamento dell'intero Intervento.

Il gruppo di lavoro incaricato di rendere i servizi oggetto del presente contratto, quale condizioni di accettazione del servizio, deve essere conforme a quello specificato negli atti di gara.

La natura dei servizi richiesti presuppone uno stretto collegamento tra l'affidatario e il Committente, nel suo ruolo di soggetto Referente dell'Autorità di Gestione.

A questo proposito, lo stretto collegamento sopra richiamato si dovrà realizzare almeno secondo le seguenti modalità (da dettagliare operativamente in sede di proposta):

1. individuazione di referenti fissi per conto dell'affidatario in relazione alle attività/servizio oggetto dell'affidamento;
2. previsione di un calendario (periodicamente aggiornato) di presenze, presso gli Uffici della Regione Siciliana o altro luogo che sarà comunicato dalla medesima, delle risorse umane componenti l'équipe dell'affidatario;
3. realizzazione di azioni di accompagnamento, assistenza specialistica, consulenza al personale della Regione coinvolto nell'attuazione del Programma;
4. partecipazione a incontri bilaterali/di gruppo e gruppi di lavoro di coordinamento periodico e/o finalizzati.

L'Aggiudicatario dovrà predisporre un *Piano di Lavoro Generale e Piani Operativi Semestrali*, come meglio descritti all'art. 8, dai quali risultino in maniera analitica e cantierabile gli obiettivi da raggiungere, i servizi da erogare, le modalità operative, gli strumenti e le risorse da impiegare.

Il Piano di lavoro dovrà essere oggetto di approvazione regionale.

ART. 5

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'importo contrattuale complessivo, quale corrispettivo della prestazione oggetto del presente contratto è pari a € 1.856.600,00 (unmilioneottocentocinquantaseimilaseicento), IVA esclusa, come risulta in maniera dettagliata dall'offerta economica presentata dall'aggiudicataria ed allegata in copia al presente contratto.

Il corrispettivo indicato nell'offerta s'intende stabilito dal RTI aggiudicatario in base a calcoli di propria convenienza e a suo esclusivo rischio.

L'importo predetto deve intendersi comprensivo della prestazione del servizio, come descritto nel Capitolato Tecnico e di quanto offerto dal RTI nell'offerta tecnica, prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

L'Appaltatore espressamente riconosce e dichiara che l'importo contrattuale complessivo comprende ogni onere finanziario, comunque preordinato, conseguente o connesso all'esecuzione del presente contratto, IVA esclusa.

Le modalità di pagamento seguono l'andamento dei flussi finanziari e il corrispettivo posto a base d'asta è finanziato con le risorse disponibili previste dall'art. 78 "Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri" del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP), attuato mediante il Regolamento (CE) n. 508/2014 del 20 maggio 2014.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, dietro presentazione di regolari fatture in modalità elettronica (ai sensi dell'art. 1, commi 209-214 della legge 24/12/2007, n. 244 e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3/5/2013, n. 55), come segue:

- per ciascuno dei primi tre trimestri di ogni annualità verrà erogato, a titolo di acconto, fino ad un massimo del 30% del corrispettivo annuale, sulla base di periodici stati di avanzamento delle attività svolte;
- il saldo, riferito a ciascuna annualità, sarà corrisposto subordinatamente alla presentazione di un rapporto annuale che dia conto delle attività svolte, degli esiti conseguiti e delle risorse umane impiegate; il rapporto annuale deve essere presentato entro 30 (trenta) giorni dalla data di conclusione delle attività;
- in ogni caso, secondo quanto previsto all'art. 30, co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute suddette potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità della prestazione da parte della committente, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Previo accertamento da parte del Committente "direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento" della regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, in relazione alla prestazione fino a quel momento eseguita, l'appaltatore emetterà la fattura.

Il pagamento del saldo di cui di cui sopra, avverrà entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura; i pagamenti e la certificazione sono subordinati all'esito positivo dei controlli di I livello che devono essere effettuati in conformità a quanto previsto dal Manuale delle procedure

e dei controlli approvato con D.D.G. n. 181/Pesca del 05/06/2017, nonché all'acquisizione di quanto previsto per attestare la regolare esecuzione delle attività.

In ogni caso, i pagamenti saranno, altresì, subordinati alle verifiche previste dalla normativa vigente, fra cui l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Si applica la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui agli articoli 3 e 6 della legge n. 136/2010.

Nel caso l'appaltatore sia costituito da un'aggregazione di imprese, i pagamenti saranno effettuati mediante unico bonifico a favore della capogruppo mandataria, sui conti correnti dedicati che saranno comunicati alla committente secondo quanto previsto dalla Legge n. 136/2010. La capogruppo mandataria provvederà a sua volta a corrispondere alle mandanti le somme loro spettanti.

In caso di autorizzazione al subappalto di specifiche prestazioni, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di incasso di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dallo stesso appaltatore al/ai subappaltatore/i, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del/i subappaltatore/i entro il predetto termine, il committente sospenderà il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

A seguito delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. *split payment*) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), si fa presente che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA (c.d. *reverse charge*), devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori salvo che questi ultimi non abbiano natura di lavoratori autonomi esclusi dal suindicato sistema di *split payment*.

Le fatture inerenti le prestazioni in oggetto dovranno essere emesse dall'Appaltatore con imponibile ed IVA ai sensi del nuovo art. 17-ter del decreto IVA – D.P.R. n. 633/72; la Regione Siciliana erogherà all'appaltatore il solo corrispettivo al netto dell'IVA, versando l'imposta direttamente all'erario.

Relativamente al diritto di opzione, vale quanto stabilito nella documentazione di gara.

ART. 6

PENALI

La Regione accerta, tramite il Responsabile dell'esecuzione del contratto, la conformità delle prestazioni rese dall'Appaltatore alle prescrizioni contrattuali.

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in

una non corretta gestione del servizio, la Regione potrà applicare, oltre a quanto previsto nel contratto, le seguenti penali:

- e) con riferimento alla scadenza prevista per la presentazione del piano di lavoro annuale delle attività, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- f) con riferimento alle scadenze previste nel piano di lavoro approvato, per l'esecuzione delle attività o per la consegna di documenti o prodotti, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- g) in caso di difformità delle attività o dei prodotti realizzati rispetto a quelli indicati nel piano annuale delle attività, sarà applicata una penale dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi concessi per sanare la difformità segnalata.

In relazione al rispetto delle tempistiche previste dal presente contratto o successivamente definite e nell'ambito della durata dell'appalto la stazione appaltante ha comunque la facoltà di concedere delle proroghe, su motivata richiesta del soggetto aggiudicatario.

L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, il committente può, a sua insindacabile scelta, rivalersi sulla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, senza necessità di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'impresa a titolo di corrispettivo o ad altro titolo.

Qualora l'importo della penale sia trattenuto sulla cauzione definitiva, l'appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia per l'importo escusso entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata a mezzo PEC, pena la risoluzione del contratto.

Su motivata richiesta dell'appaltatore, è possibile la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore oppure che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse del committente.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il responsabile del procedimento su proposta del DEC.

In ogni caso, qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale, vengono avviate le procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, secondo quanto previsto all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART.7

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

L'Appaltatore, inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Palermo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 8

OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATORE NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'Appaltatore è obbligato ad erogare il servizio in affiancamento con gli Uffici regionali preposti, anche espressamente in funzione di accrescimento delle capacità professionali del personale regionale ivi operante e quindi con modalità tali da consentire il trasferimento delle abilità professionali maggiormente significative.

Nello svolgimento delle attività relative ai servizi oggetto del presente appalto, l'Appaltatore agisce in piena autonomia organizzativa, tenendo in ogni caso conto delle condizioni dei luoghi, della qualità dei servizi richiesti e delle necessarie interazioni con il personale dipendente dall'appaltante.

L'Appaltatore si impegna a rispettare gli standard qualitativi, le norme di funzionamento dei servizi e tutte le procedure previste per ogni singola attività così come definite dalla documentazione di gara.

L'Appaltatore, nello svolgimento delle attività costitutive dei servizi forniti a seguito del presente appalto, si impegna a rispettare integralmente le seguenti prescrizioni:

- a) immediata erogazione del Servizio;
- b) Assoluta riservatezza nell'uso delle informazioni e dei dati inerenti le attività affidate;
- c) continuità dei servizi, assicurata dal minimo ricorso al turn over del personale, che non potrà comunque superare il 50% nell'arco della durata del presente appalto;
- d) qualità massima dei servizi erogati da personale adeguatamente formato e addestrato a svolgere le attività richieste;
- e) rispetto da parte del personale delle norme di comportamento richieste;
- f) flessibilità nell'orario di lavoro nel rispetto delle norme contrattuali adottate;
- g) partecipazione a riunioni/incontri periodici di coordinamento con l'Amministrazione;
- h) tenere conto e, se necessario, raccordarsi con le altre attività di assistenza tecnica che la Regione Siciliana ha affidato o intende affidare.

L'Appaltatore dovrà presentare un Piano di Lavoro Generale entro 30 (trenta) giorni lavorativi successivi alla comunicazione, da parte della Regione, di avvenuta sottoscrizione del contratto, nel quale, tenendo conto di tutto quanto richiesto dal capitolato, saranno nello specifico illustrati tutti gli interventi pianificati nel tempo e distribuiti tra le risorse del gruppo di lavoro, anche con evidenziazione degli oneri economici di riferimento.

Il Committente potrà chiedere all'Appaltatore modifiche motivate al Piano di Lavoro Generale in precedenza accettato; l'Appaltatore entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla richiesta trasmetterà al Committente la proposta di modifica del Piano di Lavoro Generale; il Committente, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della proposta, accetterà le modifiche o invierà motivato diniego. Proposte di modifica motivate potranno provenire anche dall'Appaltatore. Il committente, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della proposta, accetterà le modifiche o invierà motivato diniego.

L'Appaltatore è altresì tenuto a presentare Piani Operativi Semestrali, nei quali, in coerenza con il Piano di Lavoro Generale, saranno ulteriormente dettagliati i contenuti e le modalità di realizzazione dei servizi attesi nel periodo. Tali piani verranno presentati, il primo, unitamente al Piano di Lavoro Generale, ed i successivi con anticipo di almeno 20 (venti) giorni lavorativi rispetto all'avvio del semestre di riferimento.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a:

- a) eseguire, a propria cura, spese e rischio, il servizio nel rispetto di condizioni, livelli di servizio, modalità organizzative ed operative, nonché le procedure e gli strumenti di verifica del raggiungimento degli stessi, stabiliti nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica;
- b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire i livelli di servizio relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Regione di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nel Contratto;
- c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
- d) nel caso in cui, durante lo svolgimento dei servizi, dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, preventivamente darne comunicazione alla Regione, nel rispetto dei limiti e delle modalità riportate nella documentazione di gara.

L'Appaltatore si impegna espressamente a tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

In ogni caso, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi offerti in sede di gara. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Regione, assumendosene ogni relativa alea.

L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione regionale da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese di terzi in ordine a tutto quanto ha diretto od indiretto riferimento all'espletamento delle attività al medesimo affidate.

L'Appaltatore si impegna ad effettuare - a sua cura e spese - tutti gli interventi di assistenza necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni del presente contratto.

La Regione potrà in ogni momento verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo.

ART. 9

RECESSO

La Regione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se siano già iniziate le relative prestazioni, qualora intervengano provvedimenti o circostanze che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto stesso e/o ne rendano impossibile o non conveniente, sotto il profilo dell'interesse pubblico, la continuazione.

Tale facoltà viene esercitata mediante invio, da parte della Regione, di apposita comunicazione scritta a mezzo di raccomandata a/r.

Il recesso non ha effetto prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione prevista dal comma precedente.

Dalla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Regione.

La Regione, qualora intenda avvalersi della facoltà di recedere dal contratto, si obbliga a pagare all'appaltatore unicamente le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso e le spese sostenute alla data di comunicazione dello stesso, restando esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

ART. 10

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa dal contratto, oltre che nei casi indicati nella documentazione di gara e nei precedenti articoli, anche nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi:

- sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell'importo contrattuale;
- venir meno in capo all'Appaltatore, durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel disciplinare di gara.

Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno, al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti condizioni:

- esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
- non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
- mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento del servizio, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara;
- mancato avviso di sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- violazione dell'obbligo di riservatezza;
- cessione in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, del presente contratto di appalto.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Regione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione darà diritto alla Regione di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi in danno all'Appaltatore, con addebito ad esso dei maggiori costi sostenuti dalla Regione rispetto a quanto previsto nel presente contratto di appalto sottoscritto dall'Appaltatore.

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.lgs. n. 50/16, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.lgs. n. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, si applica l'art. 110 del D.lgs. n. 50/16.

ART. 11 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

La risoluzione del contratto opera altresì, di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:

- a) Sopravvenuta situazione di incompatibilità dell'appaltatore;
- b) Violazione dei divieti stabiliti nella documentazione di gara o nel contratto (quali, ad esempio, cessione del contratto);
- c) Perdita dei requisiti di legge per svolgere il servizio oggetto dell'appalto o per contrarre con la pubblica amministrazione;
- d) Mancato reintegro, nei tempi previsti, della cauzione definitiva dopo l'escussione parziale nell'ipotesi prevista al comma 7 del presente articolo;
- e) Altre ipotesi previste nel presente capitolato, diverse da quelle per cui è espressamente stabilita l'applicazione della procedura di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016
- f) Altre ipotesi previste dal D.Lgs. n. 50/2016 o da altre norme di legge diverse da quelle per cui è espressamente stabilita l'applicazione della procedura di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, all'appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione. L'appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese a carico del committente per il rimanente periodo contrattuale.

L'appaltatore riconosce e dichiara di essere perfettamente consapevole che in seguito ad eventuali pronunce del giudice amministrativo o del giudice ordinario, il committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento della determina di affidamento di cui alle premesse con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione di inefficacia del presente contratto ed indizione di nuova gara o di affidamento del servizio ad altro soggetto.

Fermo restando quanto disposto al comma 1 dell'art. 12 l'appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dal committente a qualsiasi titolo contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e inefficacia.

ART. 12

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Il soggetto aggiudicatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Il soggetto aggiudicatario della gara dovrà riconoscere a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività previste dal contratto e dichiarare di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni.

Il soggetto aggiudicatario risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone e a cose facenti capo all'Amministrazione regionale o a terzi, per colpa o negligenza del personale messo a disposizione nella esecuzione delle prestazioni stabilite.

Art. 13.

INCOMPATIBILITÀ E OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO

Per quanto concerne i requisiti soggettivi e le condizioni di partecipazione alla gara, si fa riferimento a quanto previsto nel bando e nel disciplinare di gara.

Il soggetto affidatario si impegna ad evitare conflitti d'interesse astenendosi dal presentare progetti a cofinanziamento del PO FEAMP 2014-2020 e a stipulare contratti o instaurare collaborazioni con soggetti che intendano proporre o che abbiano proposto progetti a cofinanziamento del FEAMP. Tali divieti si estendono ai soci, agli amministratori, ai dipendenti e ai collaboratori del soggetto affidatario e delle singole imprese che partecipano alla prestazione del servizio.

In adempimento a quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, l'aggiudicatario deve impegnarsi a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti della Regione Siciliana che abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

ART. 14

PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

Tutti i prodotti realizzati, quali elaborati, relazioni ed ogni altra documentazione sono di proprietà esclusiva della Regione Siciliana.

ART. 15

CAUZIONE

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, si dà atto che l'Appaltatore ha prestato cauzione definitiva di € 354.240,00 a mezzo polizza fidejussoria n. 2296270 del 20/07/2020, rilasciata da "Compagnie Francaise D'Assicurance Pour le Commerce Exterieur S.A. – COFACE".

Tale cauzione definitiva resterà vincolata per tutta la durata del contratto e verrà svincolata nei modi e termini previsti all'art. 103, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016.

In caso di prelevamento di somme dal deposito cauzionale, a titolo di penalità o risarcimento del danno per inadempimento, l'Appaltatore è tenuto al reintegro della cauzione sino alla concorrenza dell'importo originario.

ART. 16

FORO COMPETENTE

In caso di controversie, per le quali non è ammesso ricorso all'arbitrato, le parti contraenti concordano che il foro competente è quello di Palermo.

ART. 17

RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Dott. Giuseppe Sparta, Dirigente del Servizio 1 "Programmazione".

L'appaltatore indica quale responsabile dell'esecuzione Guglielmo Maria Francesco de Gregorio.

ART. 18

SPESE CONTRATTUALI, ONERI FISCALI, DOMICILIO ELETTO E PEC

Tutte le spese di registrazione, bollo e imposta di registro, del presente contratto sono a carico dell'Appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i compensi relativi ai servizi di cui al presente atto sono soggetti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

L'Appaltatore a tutti gli effetti del presente contratto stabilisce il proprio domicilio in Roma alla via Francesco Gentile n. 135 – 00173 , PEC gare.contratti.consedin@legalmail.it.

Letto, confermato e sottoscritto in forma digitale, secondo le modalità di legge.

Palermo, 21/08/2020

**Regione Siciliana
Dipartimento della Pesca Mediterranea
Il Dirigente Generale *ad interim*
Dott. Rosolino Greco**

**Consedin S.p.A.
Il legale rappresentante
Guglielmo Maria Francesco de Gregorio**

Firmato digitalmente da:ROSOLINO GRECO
Ruolo:DIRIGENTE
Organizzazione:REGIONE SICILIANA
Data:21/08/2020 10:39:49

Firmato digitalmente da: DE GREGORIO GUGLIELMO MARIA FRANCESCO
Data: 21/08/2020 11:12:29